



RISANAMENTO SpA

Spett.le

BORSA ITALIA S.P.A.

CONSOB

Milano, 17 settembre 2009

COMUNICATO STAMPA


Si rende noto che in data 16 settembre 2009 la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato la propria relazione sulle revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2009 esprimendo un giudizio positivo con richiamo informativo sulla continuità aziendale.

Tale relazione viene allegata al presente comunicato.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator:

Dott. Silvio Di Loreto tel. 02 4547551



via Bagutta, 20 - 20121 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.54
info@risanamentospa.com

Cap. Soc. Deliberato per Euro 300.443.371,82 Versato e Sottoscritto per Euro 282.566.897,82
Rea 1587695 - Codice Fiscale 01916341207 - Partita Iva 12823420158

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE
LIMITATA DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO**

Agli Azionisti della
Risanamento SpA

- 1 Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative specifiche della Risanamento SpA e controllate ("GRUPPO ") al 30 giugno 2009. La responsabilità della redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea, compete agli Amministratori della Risanamento SpA. E' nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta.

- 2 Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla CONSOB con Delibera n° 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste del bilancio consolidato semestrale abbreviato e sull'omogeneità dei criteri di valutazione, tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nel predetto bilancio consolidato. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio consolidato di fine esercizio, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Per quanto riguarda i dati relativi al bilancio consolidato dell'esercizio precedente ed al bilancio consolidato semestrale abbreviato dell'anno precedente presentati ai fini comparativi, riclassificati per tener conto delle modifiche agli schemi di bilancio introdotte dallo IAS 1 (2007), si fa riferimento alle nostre relazioni rispettivamente emesse in data 15 aprile 2009 e in data 29 agosto 2008.

- 3 Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo al 30 giugno 2009 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.
- 4 A titolo di richiamo di informativa segnaliamo quanto descritto dagli Amministratori nella sezione relativa alla "Continuità aziendale" delle note esplicative al bilancio consolidato semestrale, che evidenzia una perdita netta per il semestre pari a Euro 171,2 milioni, un patrimonio netto contabile consolidato negativo per Euro 59,9 milioni, un indebitamento finanziario netto di Euro 2.873,8 milioni.

Gli Amministratori in merito alle circostanze ed ai fattori di rischio che hanno generato dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale segnalano, tra l'altro, che in data 17 luglio 2009 è stata notificata a Risanamento SpA un'istanza di fallimento presentata al Tribunale di Milano dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Milano e che la procedura pre-fallimentare è tutt'ora pendente.

Gli Amministratori illustrano inoltre gli interventi e le azioni intraprese e finalizzate al riequilibrio della situazione finanziaria tra le quali evidenziano in particolare: (i) la sottoscrizione in data 2 settembre 2009 di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex-articolo 182-bis della Legge Fallimentare da parte di Risanamento SpA e di alcune società controllate con i principali creditori finanziari del Gruppo (l'"Accordo"), ed i principali contenuti di tale Accordo; (ii) gli effetti conseguenti in termini di immissione di nuove risorse finanziarie e di rafforzamento patrimoniale; (iii) i miglioramenti attesi sull'indebitamento finanziario del Gruppo, nonché sulla sua situazione prospettica.


Gli Amministratori sottolineano altresì che gli impegni assunti dai creditori finanziari e l'efficacia sia dell'Accordo che degli accordi stipulati dalle società riconducibili all'azionista di maggioranza e funzionali al buon esito dell'Accordo, sono subordinati al passaggio in giudicato del decreto di omologa. Conseguentemente le azioni previste dall'Accordo potranno essere implementate avendo efficacia sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale solo ed esclusivamente a condizione dell'ottenimento del passaggio in giudicato dei decreti di omologa.

Gli Amministratori rilevano che gli accordi di ristrutturazione dei debiti sopracitati presentano gli elementi richiesti per legge ai fini dell'omologa e ritengono quindi che sussistano gli elementi ed i riscontri che possono permettere l'omologa degli stessi da parte del Tribunale di Milano. Gli Amministratori precisano anche il permanere dell'oggettiva incertezza derivante dall'aleatorietà di qualsiasi pronuncia giurisdizionale, a maggior ragione in assenza di precedenti giurisprudenziali costanti in materia di accordi di ristrutturazione del debito.

Gli Amministratori evidenziano inoltre che, in difetto di omologa anche di uno solo dei suddetti accordi, tutti gli accordi perderebbero efficacia e pertanto verrebbero meno i presupposti di continuità aziendale in base ai quali è stata predisposta la relazione finanziaria al 30 giugno 2009, con conseguente disapplicazione dei principi contabili di continuità aziendale.

Milano, 16 settembre 2009

PricewaterhouseCoopers SpA



Sergio Pizzarelli
(Revisore contabile)